

## ACCERTAMENTO

---

### *I documenti di prassi nel “nuovo” Statuto del contribuente*

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

Seminario di specializzazione

## Novità introdotte dalla riforma fiscale allo statuto del contribuente

Scopri di più

Con l'entrata in vigore lo scorso 18.1.2024, del D.Lgs. 219/2013, recante le **modifiche allo statuto dei diritti del contribuente** contenuti nella L. 212/2000, sono divenute operative le disposizioni attuative della L. 111/2023 (Legge delega per la riforma fiscale).

Il nuovo articolo 10-sexies, [L. 212/2000](#), prevede che l'Amministrazione finanziaria fornisce **supporto ai contribuenti** nell'interpretazione e nell'applicazione delle **norme tributarie**, mediante **i seguenti documenti di prassi**:

- **circolari interpretative e applicative** (nuovo articolo 10-septies, L. 212/2000);
- **consulenza giuridica** (nuovo articolo 10-octies, L. 212/2000);
- **interpello** (articolo 11, L. 212/2000 - interamente sostituito);
- **consultazione semplificata** (nuovo articolo 10-nonies, L. 212/2000).

**Tramite le circolari**, l'Amministrazione finanziaria fornisce:

- la **ricostruzione del procedimento formativo** delle nuove norme tributarie ed i primi chiarimenti;
- gli approfondimenti e gli **aggiornamenti interpretativi** conseguenti agli orientamenti legislativi e della giurisprudenza;
- gli inquadramenti sistematici su **tematiche di particolare complessità**;
- agli Uffici **le istruzioni operative**.

È interessante osservare che, secondo quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 10-septies, L. 212/2000, nei casi di maggiore interesse l'elaborazione delle circolari avviene **previa interlocuzione con soggetti istituzionali** e con **ordini professionali o associazioni di categoria**, oppure possono essere **oggetto di pubblica consultazione** prima della loro pubblicazione (come avvenuto anche in passato tramite la pubblicazione di documenti in bozza).

A differenza delle circolari, con la **consulenza giuridica**, di cui al nuovo articolo 10-octies, L. 212/2000, l'Amministrazione finanziaria fornisce ad **alcuni soggetti “istituzionali”** (associazioni



di categoria, ordini professionali regioni, enti locali e amministrazioni dello Stato) che ne facciano richiesta, assistenza per **fornire chiarimenti interpretativi di norme tributarie** nei casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti. Con Decreto del MEF saranno adottate **disposizioni attuative della consulenza giuridica**.

Per quanto riguarda le **modifiche della disciplina dell'interpello**, si evidenzia che, con la riforma fiscale, il **servizio diviene a pagamento**, anche se si dovrà attendere un decreto del MEF che dovrà stabilire la misura e la modalità di pagamento, tenuto conto:

- della **tipologia del contribuente**;
- del suo **volume d'affari** o dei **ricavi**;
- della **particolare rilevanza e complessità della questione** oggetto di istanza.

Le tipologie di interpello previste sono le seguenti: **interpretativo, qualificatorio, antiabuso, disapplicativo, probatorio** e, infine, una particolare fattispecie riservata ai soggetti di cui all'[articolo 24-bis, Tuir](#), che producono redditi all'estero per **la richiesta di applicazione dell'imposta sostitutiva**.

Il nuovo istituto della consultazione semplificata, di cui al nuovo articolo 10-nonies, L. 212/2000, è riservato alle **persone fisiche**, anche non residenti, ed a tutte le società Irpef di cui all'articolo 5, Tuir (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, e società equiparate) che applicano il **regime di contabilità semplificata**. Il servizio è fruibile gratuitamente dai predetti soggetti, avvalendosi dei **servizi telematici dell'Amministrazione finanziaria**, anche tramite intermediari specificamente delegati, e deve riguardare **casi concreti**. Operativamente, il contribuente **accede ad un'apposita banca dati che contiene**, nel rispetto della normativa sulla privacy, **tutti i documenti di prassi dell'Amministrazione stessa** (circolari, risposte di consulenza giuridica e interpelli), nonché **le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo**. Secondo quanto stabilito dal comma 3, dell'articolo 10-nonies, L. 212/2000, la consultazione della banca dati dovrebbe consentire al contribuente di **individuare la soluzione al proprio quesito** interpretativo o applicativo. Qualora dalla consultazione il contribuente non riesca ad individuare la soluzione al proprio quesito, è prevista la **possibilità di presentare istanza di interpello**.